

# REGOLAMENTO COMUNALE

PER

LA CONCESSIONE

DI

FINANZIAMENTI E BENEFICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI  
PRIVATI

Approvato con deliberazione C.C. N. 13 del 3.09.2007

Art. 1  
Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dei criteri e delle modalità di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone, associazioni, enti pubblici e privati, senza scopo di lucro, a sostegno di attività, interventi ed opere di interesse comunale nei settori economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale ambientale, culturale sportivo, sanitario, scolastico e di formazione professionale, nonché di promozione della propria immagine.

Art. 2  
Modalità di attuazione

1. Le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari ed i vantaggi economici di cui all'art. 1 possono essere concessi anche sotto forma di fornitura di locali, arredi ed attrezzature anche al di fuori dell'ambito comunale quando le iniziative riguardano ambiti di intervento comunale.
2. Il Comune può acquistare volumi, pubblicazioni, coppe, targhe e materiale vario da distribuire a scuole, istituzioni culturali, sportive, turistiche e sociali ed economiche che ne facciano motivata richiesta.
3. I contributi possono essere concessi anche a titolo di compartecipazione nella spesa sostenuta per la realizzazione di opere, strutture ecc., da parte di enti, associazioni, allorquando la realizzazione dell'opera sia diretta a soddisfare esigenze pubbliche o di pubblico interesse.

Art. 3  
Istanze ammissibili

1. Possono beneficiare delle provvidenze previste dall'art. 1 le associazioni, enti o gruppi riconosciuti, ad esclusione di partiti politici, associazioni sindacali od aggregazioni di persone aventi scopo di lucro o interessi di parte corporativi, promotori di iniziative aventi caratteristiche:
  - a) che siano di rilievo comunale e che presentino le caratteristiche del pubblico interesse;
  - b) che siano rispettate le norme contenute nel presente regolamento ed eventuali ulteriori direttive impartite dall'Amministrazione.

Art. 4  
Presentazione della domanda

1. Per accedere alle provvidenze del presente regolamento, i soggetti legittimati devono presentare domanda in tempo utile per consentire adeguato esame dell'iniziativa da parte dell'Amministrazione.
2. Le domande, da compilarsi su apposito modello predisposto dal Comune, sottoscritte dal richiedente o dal legale rappresentante dell'Ente, che si assume la piena responsabilità della veridicità delle notizie e informazioni in essa contenute, devono riportare le seguenti indicazioni:
  - a) natura giuridica del soggetto richiedente, con l'indicazione, ove esista, degli estremi dell'atto costitutivo, nonché gli elementi di identificazione, anche fiscale, della persona abilitata ad esercitare, nei confronti dei terzi, la rappresentanza del soggetto richiedente;
  - b) la descrizione dell'iniziativa per la quale si chiede il sostegno dell'Amministrazione;

- c) il piano finanziario dell'iniziativa, ripartito nelle voci di entrata e di spesa, con l'indicazione dei contributi anche in beni e/o servizi di altri soggetti pubblici e/o privati;
- d) l'attestazione che l'intervento da finanziare o sostenere persegue fini di pubblico interesse;
- e) le modalità di pagamento nel rispetto delle norme di contabilità pubblica;
- f) l'attestazione che non persegue fini di lucro;

Art. 5  
Deroghe

- 1. I contributi disciplinati dal presente regolamento possono essere erogati, in via eccezionale, con adeguata motivazione, anche a soggetti esercenti attività con fini di lucro, con i presupposti, finalità e le procedure del regolamento medesimo.
- 2. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano per il pagamento ai beneficiari di contributi disposti da altri tramite trasferimenti al comune.

Art. 6  
Piani di contributi e convenzioni

- 1. Il Comune opera trasferimenti agli enti di cui all'art. 1) mediante convenzioni pluriennali sulla base di specifici programmi pluriennali di attività o progetti rientranti nell'area di programma che l'Amministrazione comunale presenta alla propria relazione al bilancio.

Art. 7  
Concessione e liquidazione delle provvidenze

- 1. L'entità del contributo per ciascuna delle iniziative proposte è stabilita sulla base del programma, della sua efficacia per la valorizzazione del settore interessato o del comune e dell'entità della spesa e delle entrate.
- 2. La concessione e la liquidazione delle provvidenze avviene con deliberazione della Giunta comunale, di cui è data comunicazione al richiedente. Nella fase istruttoria del suddetto atto amministrativo potranno essere chiamati ad esprimere il proprio parere le Commissioni consiliari competenti in relazione ai rispettivi settori d'intervento.
- 3. Dell'eventuale diniego viene data informazione scritta, ai rispettivi settori d'intervento, a firma del Sindaco o Assessore delegato.
- 4. Per i contributi di importi superiori ad € 5.000, è ammessa, di norma, la liquidazione di un acconto, prima della realizzazione dell'iniziativa, non superiore all'80% del contributo assegnato, e del saldo, su presentazione del rendiconto finale, ove eventualmente richiesto, ovvero entro 60 giorni dalla realizzazione dell'iniziativa medesima. E' consentita la possibilità di erogare il 100% del suo ammontare in casi particolari e se specificamente richiesto e motivato nella domanda.

Art. 8  
Presentazione dei rendiconti

- 1. A conclusione delle attività per le quali è richiesto il contributo, e comunque non oltre 90 giorni dalla stessa, l'Amministrazione può richiedere, al fine dell'accertamento della realizzazione

- dell'iniziativa, la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute e delle entrate conseguite;
2. Qualora l'iniziativa sia realizzata in misura ridotta rispetto alla spesa preventivata, la liquidazione delle provvidenze può essere proporzionalmente ridotta, in tal caso qualora la liquidazione sia già avvenuta, deve essere restituita, contestualmente alla presentazione del rendiconto.
  3. La mancata presentazione del rendiconto richiesto, come pure la mancata restituzione delle somme previste dal presente articolo comporta la non corresponsione di provvidenze nei futuri esercizi.

Art. 9  
Albo dei beneficiari

1. E' istituito l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci.
2. L'albo è aggiornato annualmente, a cura del responsabile del servizio finanziario con l'inclusione dei soggetti e dei benefici attribuiti nel precedente esercizio.
3. Per ciascun soggetto che figura nell'albo viene indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni di cui al comma 1.
4. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il responsabile della tenuta dell'albo ne assicura la massima facilità di accesso e pubblicità.